

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III bis con decreto numero 5020/2021, resa nel procedimento avente numero di R.G. 8892/2021 ha autorizzato la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III bis, ricorso avente numero R.G. 8892/2021.

2) Nome dei ricorrenti: Filippo Giannuzzo, Giuliana Palma, Federica Contaldo, Serena Rizzato, Alessandro Tommasi, Lucia Stomaci rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d’Aquino n.47.

3) Amministrazioni intime:

- il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

- dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*”;
- della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche*”;
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10*

dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” nella parte in cui non prevede espressamente l’inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero;

- dell’avviso, prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;

- dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che *“conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*;

- della nota del MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente ad oggetto *“corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”*;

- delle note prot. n. 12020; 12021; 12022 del 18.08.2021, e relativi allegati, emesse dal Ufficio VI

- Ambito Territoriale per la provincia di Lecce con cui si è disposta l’esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della provincia di Lecce valevoli per l’a.s. 2021.22;

- della nota emessa dall’ Ufficio VI prot. n. 12024 - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, avente ad oggetto *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS”*;

- delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui parte ricorrente non risulta inclusa con riserva;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

5) Sintesi del ricorso principale:

I ricorrenti indicati sono tutti docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero, nello specifico in Romania, così come da certificazione allegata, entro la data del 31

luglio u.s. e che hanno debitamente avanzato al Ministero competente domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della spendibilità dello stesso in Italia, sempre entro la suddetta data. Il ricorso di cui in parola è finalizzato all'iscrizione dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della provincia di Lecce per l'a.s. 2021/2022.

6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

1. Violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020. Violazione del decreto 51 del 3 marzo 2021. errata interpretazione della normativa da parte della pubblica amministrazione. travisamento dei presupposti di fatto. incompetenza. esorbitanza normativa.

Il motivo in parola attua preliminarmente una disamina sull'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che ha disciplinato la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, puntando l'attenzione sull'art. 7, comma 4, lett. e) del citato provvedimento.

Tale disposizione ha perciò permesso l'inserimento, da un lato a pieno titolo, per i docenti abilitati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal Ministero, e dall'altro, seppur con riserva, in favore di tutti quei docenti avevano inoltrato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento.

Si aggiunge che nel prosieguo del motivo vengono portate in rassegna una serie di disposizioni che avvalorano la tesi di parte ricorrente quali, a titolo esemplificativo, l'art. 10 della summenzionata ordinanza, gli artt. 1 e 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 recante la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi, l'art. 59, comma 4, del decreto sostegni bis.

Tutte le disposizioni precedentemente citate testimoniano che, ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia, deve ricorrere non già il requisito del possesso del riconoscimento del titolo estero conseguito entro il termine del 31 luglio bensì soltanto il conseguimento del titolo entro la suddetta data e l'inoltro della domanda di riconoscimento, tant'è che l'esclusione si fonda su *“interlocuzioni per le vie brevi”*.

Nella disamina contenuta all'interno del primo motivo si precisa inoltre che il riconoscimento spesso interviene dopo anni dalla presentazione della relativa istanza e non si comprende per quale motivo, nel caso di specie, parte ricorrente, abilitatasi all'interno dell'Unione Europea, dovrebbe scontare un ritardo a sé non imputabile.

La summa delle argomentazioni sin qui tratte ci induce a definire gli atti adottati dall'Ufficio di Lecce come palesemente viziati e come tali da annullare, pertanto, l'Amministrazione dovrebbe pertanto procedere al reinserimento, se del caso con riserva, salvo poi, in caso di rigetto dell'istanza dei ricorrenti, procedere al depennamento.

2. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Irrazionalità dell'agere amministrativo. Illegittimità del provvedimento di esclusione per manifesta ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Tale motivo si concentra sulla circostanza secondo la quale l'ATP, mal interpretando la normativa di riferimento disciplinante le GPS e gli elenchi aggiuntivi di cui al decreto attuativo n. 51 del 3 marzo 2021, nonché a seguito di una mera interlocuzione per le vie brevi con l'Amministrazione, ha illegittimamente escluso anche parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS. Invero, se alcuni Uffici stanno comminando le esclusioni in parola, altri Uffici scolastici (la maggioranza) hanno correttamente incluso nei medesimi elenchi tali soggetti i quali potranno ottenere gli incarichi a tempo determinato ed eventualmente ambire ad un contratto a tempo indeterminato.

Ciò precisato, appare palese come parte ricorrente, pur titolare di un titolo abilitante conseguito presso lo stato rumeno, sia stata esposta ad una palese disparità di trattamento in quanto è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi al pari dei candidati che versano nella medesima posizione ma hanno provveduto all'iscrizione presso altri ambiti territoriali.

Va da sé quindi che le esclusioni patite da parte dai ricorrenti li hanno privati della possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato.

Il motivo in parola riporta altresì il novero dei principi cardine dell'azione amministrativa violati per via dell'agere dell'Amministrazione stessa, quali ad esempio quello del legittimo affidamento ed in particolar modo dell'art. 97 della Costituzione che assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell'esigenza di tutela del singolo.

3. Esorbitanza normativa. Incompetenza. Eccesso di potere. Irragionevolezza.

Nel corso del motivo in parola si intende sottolineare, dopo vari richiami normativi, la palese irragionevolezza dell'agere amministrativo nella misura in cui si pretende da soggetti che hanno conseguito il titolo estero ed inoltrato la domanda di riconoscimento, al massimo, entro fine giugno, il relativo riconoscimento entro il 31 luglio 2021. Si cita altresì che lo scorso anno, la stessa O.M. n. 60 ha espressamente previsto l'opportunità per coloro che conseguivano un titolo estero e fossero in attesa di riconoscimento di essere inseriti nelle GPS e ci si chiede pertanto cosa spinge l'Amministrazione, per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, a determinarsi in maniera differente. Infine ci si occupa dell'inconferenza, rispetto al tema della vicenda, del richiamo effettuato dall'AT Lecce alla una nota emessa dal MUR lo scorso 17 ottobre, n. 25348, volta a chiarire "*quale è o meno la validità o meno di tali titoli*".

La nota richiamata difatti, seppur trattando il tema dei titoli esteri, prende in considerazione una differente e più specifica fattispecie che nulla c'entra con la richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS e che mira a dettare delle linee guida volte ad elencare i requisiti che le richieste di riconoscimento dovrebbero soddisfare al fine della loro spendibilità nell'ambito dei concorsi pubblici.

4. Violazione dell'art. 7 SS. della L.n. 241/90 violazione del principio di legalità e buon andamento. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità della P.A.

L'ultimo motivo costituente il ricorso si concentra sul carattere dell'illegittimità del provvedimento emesso dall'Amministrazione che ha agito in palese violazione del disposto dell'art. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Come noto, infatti, al fine di consentire la massima partecipazione nonché in correlazione con i principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, è espressamente previsto che si provveda alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione deve necessariamente essere effettuata con le modalità previste dall'art. 8 della medesima normativa e deve contenere l'indicazione dei requisiti stabiliti al comma 2 dello stesso articolo.

Il motivo in parola, pertanto, avvalorata la tesi dell'illegittimità, dal punto di vista formale, del provvedimento emesso dall'Amministrazione.

7) Lista dei controinteressati:

- Alessandra Marinò, Laura La Manna.

8) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 8892/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi;

9) decreto TAR per il Lazio n. 5020/2021 con la quale si dispone la notifica per pubblici proclami tramite il sito web del Ministero dell'Istruzione (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108892&nomeFile=202105020_06.html&subDir=Provvedimenti);

10) si rimette link per prendere visione del ricorso introduttivo (<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>).

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del TAR per il Lazio n. 5020/2021 reso nel procedimento di registro generale n. 8892 del 2021.

Avv. Michele Bonetti